

Premessa

L'“**associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Dopolavoro Ferroviario di Udine**” di seguito “a.s.d. DLF Udine”, avente sede in Udine, viale XXIII marzo 1848 n. 26, i suoi Tesserati e le sue Tesserate, rispettivamente quali Affiliata e Tesserati alle diverse Federazioni sportive nazionali ed Enti promozionali sportivi (di seguito FSN ed EPS) in base alle diverse discipline praticate, si conformano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding in materia nonché ai Regolamenti di Safeguarding ed alle Linee Guida disposte dalle diverse FSN/EPS, in base alle quali viene emanato il seguente Codice per l'adozione di ogni necessaria misura volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'Atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, c.d. politiche di safeguarding della “associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Dopolavoro Ferroviario di Udine”

Art. 1

Principi

1. “a.s.d. DLF Udine” riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità.
2. “a.s.d. DLF Udine” riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati e le Tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. “a.s.d. DLF Udine” riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, “a.s.d. DLF Udine” riconosce parità di trattamento dei Tesserati e delle Tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente codice si applica a tutti i Tesserati e le Tesserate di “a.s.d. DLF Udine” nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell'attività sportiva.

Art. 3

Obiettivi /finalità

1. Obiettivo della “a.s.d. DLF UDINE”, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:
 - a. all'educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - b. alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - c. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza,
 - d. l'equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati e delle Tesserate in particolare se minori;
 - e. alla valorizzazione delle diversità;
 - f. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g. alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell'Atleta;
 - h. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati e le Tesserate all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - j. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
 - 1) la promozione del benessere dell'Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - 2) la partecipazione dell'Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 4

Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati e le Tesserate

1. A tutti Tesserati e alle Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
 - a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito del sodalizio sportivo e in genere dell'attività federale;
 - b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - c. alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate
3. Tutti i Tesserati e le Tesserate sono tenuti a:
 - a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e delle altre Tesserate;

- b. astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c. garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati e delle altre Tesserate, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati e le altre Tesserate nei percorsi educativi e formativi;
- e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero loro delegati;
- g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i. collaborare con gli altri Tesserati e le altre Tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *safeguarding* della "a.s.d. DLF Udine" (art. 8) le situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5

Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti sportivi e degli Insegnanti tecnici

1. Tutti i Dirigenti sportivi e gli Insegnanti Tecnici sono tenuti a:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati e delle Tesserate, specie se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e delle Tesserate, in particolare se minori;
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e le Tesserate, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati e le Tesserate improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato e la Tesserata minore;
 - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - h) comunicare e condividere con il Tesserato e la Tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato e la Tesserata minore, anche mediante *social network* e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida;
 - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato e la Tesserata minore

qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di *safeguarding* della “a.s.d. DLF Udine” (art.8);

- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti e delle Atlete loro affidati;
- m) dichiarare all’organo direttivo di “a.s.d. DLF Udine” la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati e delle Tesserate;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati e delle Tesserate minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile della società delle politiche di *safeguarding* (art.8) situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati e le Tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6

Diritti, doveri e obblighi degli Atleti e delle Atlete

1. Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a:
 - a. rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b. comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti sportivi e agli Insegnanti tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti e le altre Atlete;
 - c. comunicare ai Dirigenti sportivi ed agli Insegnanti tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete;
 - e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f. rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti sportivi e degli Insegnanti tecnici;
 - g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

- h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati;
- i. evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di *safeguarding* della “a.s.d. DLF Udine” (art.8);
- k. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di *safeguarding* della “a.s.d. DLF Udine” (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 7

Fattispecie

1. Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di *safeguarding* le seguenti fattispecie:
 - a) ***l'abuso psicologico***: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) ***l'abuso fisico***: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) ***la molestia sessuale***: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) ***l'abuso sessuale***: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione

sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il Tesserato /la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;

- e) **la negligenza**: il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;
- f) **l'incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) **l'abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) **il bullismo, il cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) **i comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;
- j) **l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina** anche nell'attività di preparazione e allenamento: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

Art. 8

Responsabile del sodalizio affiliato contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e sulle Tesserate nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'organo direttivo della "a.s.d. DLF Udine ha provveduto a nominare

il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. “*Responsabile per le politiche di safeguarding*” della “a.s.d. DLF Udine, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.

2. La nomina del *Responsabile per le politiche di safeguarding* della “a.s.d. DLF Udine” cui al comma 1 è stato:
 - a. pubblicato sulla *homepage* del sito della “a.s.d. DLF Udine”
 - b. pubblicato sui siti e sui social network facenti capo al sodalizio;
 - c. affissa presso la sua sede principale;
 - d. comunicata al Safeguarding Office delle diverse FSN/EPS.

Art. 9

Selezione degli operatori sportivi

1. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l’organo direttivo della “a.s.d. DLF Udine” procederà:
2. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di *safeguarding*, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di *safeguarding* del sodalizio;
3. alla verifica presso i diversi Organismi sportivi (FSN/EPS) della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di *safeguarding*;
4. all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.

Art. 10

Verifiche periodiche

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore sportivo, “a.s.d. DLF Udine” è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.
2. Le dichiarazioni false rese alla “a.s.d. DLF Udine” verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

Art. 11

Conservazione documenti

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste negli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di *safeguarding*.
2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede della “a.s.d. DLF Udine”, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

Informazione

1. "A.s.d. DLF Udine" si impegna a diffondere l'adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva mediante:
 - pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla *homepage*, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;
 - pubblicazione e diffusione nei propri profili sui *social network*, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;
 - consegna cartacea e/o sottoscrizione digitale al momento dell'atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva nonché all'atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta;
 - consegna cartacea e/o sottoscrizione digitale a tutti i Tesserati, a tutte le Tesserate e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.

Art. 13

Formazione e aggiornamento

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati e alle Tesserate minori, della "A.S.D. DLF Udine" dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all'uopo e di cui la "A.S.D. DLF Udine" dovrà dare adeguata informazione.
2. I corsi potranno essere organizzati da "a.s.d. DLF Udine", dalle FSN/EPS a livello centrale, e/o a livello periferico, attraverso le Strutture Territoriali.

Art. 14

Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi della "a.s.d. DLF Udine" direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di *Responsabile per le politiche di safeguarding* in ogni struttura sportiva.
2. Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto di "a.s.d. DLF Udine", saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al *Responsabile per le politiche di safeguarding* istituito presso le FSN/EPS relativi al tesserato.

Art. 15

Procedure e sanzioni

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui

all'art. 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto della "a.s.d. DLF Udine".

2. Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto di "a.s.d. DLF Udine" possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endoassociativo.
3. Dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al *Responsabile per le politiche di safeguarding* del sodalizio e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la FSN/EPS competente.
4. I componenti degli organi e degli uffici di "a.s.d. DLF Udine" coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.
5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la FSN/EPS, come della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 17

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto di "a.s.d. DLF Udine", viene trasmesso ai Responsabili per le politiche di *safeguarding* istituito presso le FSN/EPS precedentemente indicati, per l'attività di vigilanza che gli è propria.
2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione delle FSN/EPS, dovranno essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.